

COMUNE DI ARTOGNE

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO TARI (Tassa Rifiuti)

Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 24 giugno 2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3 <i>Soppresso</i>	5
Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art. 5 - Soggetto attivo.....	6
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	6
Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo	6
Art. 7 - Soggetti passivi.....	7
Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	8
Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	8
Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	9
Art. 11 - Superficie degli immobili.....	10
TITOLO III - TARIFFE.....	11
Art. 12 - Costo di gestione	11
Art. 13 - Determinazione della tariffa.....	11
Art. 15 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE.....	12
Art. 16 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE	13
Art. 17 - Periodi di applicazione del tributo.....	13
Art. 18 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE	14
Art. 19 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE.....	14
Art. 20 - Occupanti le utenze domestiche ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito di ARTOGNE.....	14
Art. 21 - Determinazione tariffaria per le utenze non domestiche.....	15
Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche	15
Art. 23 - Scuole statali.....	16
Art. 24 - Tributo giornaliero	16
Art. 25 - Tributo provinciale.....	17
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	17
Art. 26 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche.....	17
Art. 27 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	18
Art. 28 - Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali e avvio al recupero in caso di conferimento al di fuori del servizio pubblico	18
Art. 28 bis - Riduzioni della TARI per l'emergenza sanitaria.....	19
Art. 29 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	20
Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	20
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	20
Art. 31 - Obbligo di dichiarazione	20
Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	21
Art. 33 - Assetto dichiarativo per l'ambito di Artogne Montecampione	22
Art. 34 - Riscossione.....	23
Art. 35 - Funzionario responsabile.....	23

Art. 36 - Accertamenti	23
Art. 37 Sanzioni	24
Art. 38 - Riscossione Coattiva	25
Art. 39 - Interessi	26
Art. 40 - Autotutela	27
Art. 41 - Rimborsi	27
Art. 42 - Arrotondamenti	27
Art. 43 - Compensazioni	27
Art. 44 - Importo minimo dei versamenti, dei rimborsi e degli accertamenti.....	27
Art. 45 - Contenzioso	28
Art. 46 Disposizioni finali ed efficacia	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **disciplina la Tassa rifiuti – TARI** - prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto - legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

4 Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b) rifiuti urbani: sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

- c) rifiuti speciali: sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 9. i veicoli fuori uso;
5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 3 *Soppresso*

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato è altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato è altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 bis e 184 ter.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. A decorrere dal 1.04.2018 il tributo TARI si applica su tutto il territorio comunale compresa la località di Montecampione, per effetto dell'estensione del servizio comunale di gestione del ciclo dei rifiuti anche alla suddetta area.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse **su tre lati** verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) le aree scoperte pertinenziali e accessorie, non operative, dei locali delle utenze non domestiche;
4. La presenza dell'allacciamento all'energia elettrica o la presenza di fonti alternative di energia elettrica (pannelli fotovoltaici, generatori, ecc.) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Nel caso di immobili, seppur in presenza di mobili purché disposti in modo tale da non attrezzare all'uso l'unità immobiliare, per i quali non è possibile provvedere allo stacco delle utenze per cause di forza maggiore come ad esempio nel caso di utenze che servono più unità immobiliari, che devono tenere collegate sistemi di allarme e sorveglianza, il comune accoglie la dichiarazione di non utilizzo da parte del contribuente e si riserva di verificare periodicamente lo stato dei fatti, nei modi che ritiene opportuni.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratto attivo di fornitura del servizio di energia elettrica o di fonti alternative di energia elettrica (pannelli fotovoltaici, generatori, ecc.);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari inagibili o inabitabili dichiarate tali dagli organi competenti o mediante autocertificazione;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) *soppresso*;
 - j) i locali adibiti in via esclusiva all'esercizio dei Culti ammessi e riconosciuti dallo Stato (escluse abitazioni ecc.).
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti o autocertificata, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. E' fatta salva la facoltà di controllo da parte del Comune.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati (o dallo stesso derivanti) dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In particolare, nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie operativa / produttiva su cui l'attività è svolta (esclusi uffici e magazzini), le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco

ATTIVITA'	% abbattimento superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali.	20%
Laboratori fotografici, eliografie.	20%
Meccanici , autoriparatori, elettrauti.	30%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	10%
Autoservizi, autorimessaggi	10%
Laboratori di verniciatori, carrozzieri, ecc.	30%
Industrie metalmeccaniche /meccaniche /pressofusioni /ecc.	soppressa
Falegnamerie, produzione di materie plastiche, vetro resine	30%
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Marmisti e lapidei	30%
Recupero rottami e simili	85%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi 1 e 4, gli interessati devono presentare apposita dichiarazione, indicando il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER.
6. Per le attività non considerate nel precedente comma 4 si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Cat. A – B - C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti che corrispondente all'80% della superficie catastale fornita dall'Agenzia del Territorio, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/3/1998, n. 138 ed in riferimento al disposto del comma 340 della Legge 30/12/2004 n. 311. Fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 1, ultimo periodo, per omogeneità di trattamento, verrà utilizzato lo stesso criterio di utilizzo dell'80% della superficie catastale anche per le nuove utenze.
3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (Cat. D - E) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Nella determinazione dei costi il comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalla citate deliberazioni.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

2. Ai sensi del comma 651 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 il comune, in alternativa ai criteri indicati nel comma precedente, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 14 - Articolazione territoriale della TARIFFA

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPR 158/99, ai fini della determinazione e applicazione della tassa rifiuti e al fine di tener conto della peculiarità dell'area territoriale di Montecampione, sono istituiti i seguenti ambiti territoriali:
 - a) Ambito territoriale di ARTOGNE costituito dall'area del territorio non rientrante nell'ambito di ARTOGNE-MONTECAMPIONE, come individuato nella planimetria riportata nell'allegato c) al presente regolamento;
 - b) Ambito territoriale di ARTOGNE-MONTECAMPIONE costituito dall'area territoriale della frazione turistica di Montecampione (Comune di Artogne), comprensivo della fascia territoriale 1800 s.l.m., come individuato nella planimetria riportata nell'allegato d) al presente regolamento.

Art. 15 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE

1. Per l'articolazione territoriale di ARTOGNE, la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0,1% e un massimo dell'1%.

Art. 16 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE

1. Per l'articolazione territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE, la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. È possibile applicare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0,1% e un massimo dell'1%.

Art. 17 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Nel caso di dichiarazione ritardata ovvero omessa e senza che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dei locali e delle aree scoperte servite, l'esclusione dal tributo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal 1° giorno del mese successivo la data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 18 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche situate nell'area territoriale di ARTOGNE è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche dell'area territoriale di ARTOGNE è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 19 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche situate nell'area territoriale di ARTOGNE-MONTECAMPIONE è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe determinate per unità di superficie commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché ai costi fissi del servizio sui rifiuti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche dell'area territoriale di ARTOGNE-MONTECAMPIONE è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe determinate per unità di superficie commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché ai costi variabili del servizio sui rifiuti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 20 - Occupanti le utenze domestiche ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito di ARTOGNE

1. Il presente articolo definisce il computo degli occupanti ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE.
2. Il numero componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è quello risultante, per le persone fisiche residenti, dalle iscrizioni anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno a cui le tariffe si riferiscono, salvo un numero maggiore di componenti presenti dichiarati o accertati; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti da tenere in considerazione per il calcolo della tassa annuale è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo un numero maggiore di componenti presenti dichiarati o accertati. Devono comunque essere dichiarate le persone che pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nell'utenza per

almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le Colf che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero di occupanti hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo.

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata nel limite minimo previsto dal successivo comma 7.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.
6. Per le utenze domestiche occupate saltuariamente, stagionalmente o sporadicamente (2^a casa, casine estive, ecc.) e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi, anche staccati all'abitazione, in uso a persone fisiche che abbiano nel comune utenze abitative si considerano pertinenti dell'utenza domestica e quindi soggette all'applicazione della sola quota fissa della tariffa.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un (1) occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 21 - Determinazione tariffaria per le utenze non domestiche

1. Il presente articolo disciplina la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE e per l'ambito di ARTOGNE - MONTECAMPIONE.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'articolo 21, le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "B" viene effettuata sulla base della/e attività economiche svolta/e, relative all'attività principale o ad

eventuali attività secondarie, anche in riferimento ai Codici ATECO adottati dall'ISTAT, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq. Per l'attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale effettivamente esercitata
5. I locali destinati a ufficio, servizi igienici, spogliatoi, mense e magazzini non funzionali al processo produttivo delle attività produttive industriali, esclusi dall'applicazione della Tari ai sensi della nuova definizione di rifiuto urbano sulla base dell'Allegato L-quater e L-chiunque alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, sono classificati sulla base delle tipologie tariffarie previste dal DPR 158/99 per la corrispondente destinazione d'uso mediante i seguenti criteri:
 - a) le superfici destinate a servizi igienici e spogliatoi sono tassate con la tipologia *esposizioni*
 - b) le superfici destinate a ufficio sono tassate con la tipologia *ufficio*
 - c) le superfici destinate a mense sono tassate mediante applicazione della tipologia *ristoranti*
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale effettivamente esercitata

Art. 23 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 24 - Tributo giornaliero

1. Fermo restando le disposizioni in materia di canone di concessione dei mercati previsto dalla legge 160/2019, ai sensi del comma 838 dell'articolo 1, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private;
3. Il Tributo è dovuto per ciascun metro quadro di superficie occupata ed per ciascun giorno o frazione di giorno di occupazione;
4. Per l'individuazione delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, nello specifico atto di autorizzazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata;
5. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
7. Il servizio erogato come corrispettivo della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti.
8. La tariffa Giornaliera non si applica alle nel caso di occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali sportive e di tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di somministrazione o di vendita;
9. La tariffa non si applica alle manifestazioni patrocinate dal Comune di Artogne;
10. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
11. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni e/o agevolazioni.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 25 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale di cui al comma precedente è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il Tributo provinciale è riscosso contestualmente alla TARI.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 26 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, su apposita istanza presentata al comune e la consegna del contenitore per il conferimento del rifiuto organico con il conseguente ritiro del composter reso disponibile gratuitamente dal Comune, è riconosciuta l'agevolazione massima pari a 20 euro per famiglia il cui importo è da stabilirsi annualmente nella delibera tariffaria. L'istanza va presentata entro il 30 giugno dell'anno. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, l'agevolazione di cui al presente comma, è a carico del bilancio comunale.

- 1 bis. Per l'anno 2021, la Tari delle utenze domestiche dei nuclei a 4 e 5 componenti, relativa all'ambito territoriale di Artogne, può essere ridotta fino al 15% dell'importo dovuto sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile, al fine di attenuare l'impatto derivante dalla nuova metodologia ARERA
2. Ai sensi del comma 48 dell'articolo 1 della Legge 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo è dovuta in misura ridotta di due terzi

Art. 27 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La presente agevolazione non trova applicazione per l'ambito territoriale di Montecampione in ragione della esclusiva economia turistica della città.

Art. 28 - Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali e avvio al recupero in caso di conferimento al di fuori del servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto

dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata (o dall'anno successivo).

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
4. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
5. La riduzione per avvio al recupero di cui al comma 1 relativa alla quota variabile per le utenze non domestiche che hanno comunicato l'uscita dal pubblico servizio, opera sull'intera quota variabile solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata comprovato l'avvenuto avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'impresa mediante attestazione rilasciata dal gestore terzo entro il 30 giugno dell'anno successivo. In assenza dell'avvenuta presentazione comprovante quanto richiesto si procederà al recupero dell'intera quota variabile calcolata sulla base del metodo tariffario adottato mediante i coefficienti Kd ovvero mediante gli svuotamenti minimi.
6. La riduzione per avvio al riciclo di cui al comma 3 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 28 bis - Riduzioni della TARI per l'emergenza sanitaria

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del dl 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.

2. E' inoltre istituito apposito fondo di bilancio a valere su risorse proprie del Comune e sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, finalizzato a concedere ulteriori riduzioni della Tari dovuta per l'anno 2021 rispetto al comma 1. Le risorse proprie del Comune saranno stanziare con apposita variazione di bilancio in ragione delle somme che si renderanno disponibili
3. La riduzione del comma 2 è destinata alle attività economiche che non presentano le condizioni per ottenere la riduzione del comma 1 in quanto non chiuse né limitate per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili)
4. La riduzione è applicata d'ufficio sulla Tari dovuta per l'anno 2021 nella stessa misura proporzionale alle risorse disponibili fino a un massimo del 50% della quota variabile.
5. Per l'anno 2021, la Tari delle utenze non domestiche, relativa all'ambito territoriale di Artogne, può essere ridotta fino al 30% dell'importo dovuto sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile, al fine di attenuare l'impatto derivante dalla nuova metodologia ARERA che comporti un incremento delle tariffe superiore alla media degli incrementi generali

Art. 29 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 25% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. In presenza di più riduzioni o agevolazioni può esserne applicata solamente la più favorevole al Contribuente.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 2. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 3. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 4. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
6. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o all'intervenuta variazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
 - d. per gli edifici occupati da un medesimo soggetto per meno di 6 mesi nel corso dell'anno solare, dal titolare del diritto reale sull'immobile.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
9. Nel caso di decesso del soggetto passivo del tributo lo stesso viene volturato d'ufficio, salvo diversa disposizione, a familiare / convivente del nucleo di appartenenza.

Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 31.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine previsto. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Per questo i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti o per la TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, salvo il caso in cui siano variate le condizioni riferite ai dati dichiarati.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, ad esclusione delle utenze insediate nell'ambito territoriale di Montecampione per le quali vanno indicati solamente i dati identificativi del dichiarante;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f. Indirizzo PEC.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata, a mezzo mail, a mezzo fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio. E' ammessa, qualora attivato dal Comune, la compilazione telematica della dichiarazione, con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. L'Ufficio può variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici Comunali preposti (es. Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico, ecc.). Tutte le variazioni sono comunicate agli interessati mediante P.E.C. o raccomandata A.R.. Il mancato ritiro della Raccomandata è considerato come raccomandata ricevuta.
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza si cessata alla data di presentazione.
11. Qualora sia omessa la denuncia, l'occupazione dei locali si presume effettuata, salvo prova contraria, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
12. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della Tassa Rifiuti o della Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, salvo il caso in cui siano variate le condizioni riferite ai dati dichiarati.

Art. 33 - Assetto dichiarativo per l'ambito di Artogne Montecampione

1. Ai fini degli obblighi dichiarativi dei contribuenti che detengono utenze nell'area territoriale di Artogne Montecampione, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 del presente regolamento, in quanto compatibili.
2. In fase di prima applicazione, in carenza di una base dichiarativa iniziale, il Comune invia le richieste di pagamento calcolate sulle risultanze catastali stimate all'80% della superficie catastale allegando proposta dichiarativa. Le risultanze indicate saranno acquisite per la definizione della posizione del contribuente in caso di adesione al pagamento della bolletta, fermo restando che la base imponibile va commisurata sul filo interno dei muri, e fatta salva la possibilità di presentare dichiarazioni e variazioni entro i termini di legge.

Art. 34 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in 2 (due) rate, con scadenza della prima rata fissata per il 16 luglio e della seconda rata per il 5 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata. Quando ragioni di semplificazione amministrativa lo rendano necessario, in caso di tariffe approvate in via definitiva e pubblicato nel portale del federalismo fiscale, è possibile determinare le rate mediante l'applicazione delle tariffe approvate per l'anno di competenza. Per l'anno 2021 il versamento della Tari è effettuato in due rate, , con scadenza della prima rata fissata per il 16 settembre e della seconda rata per il 5 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata
3. In caso di conferma delle tariffe dell'anno precedente, ai sensi del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 ovvero sulla base di altra disposizione di legge, la riscossione avviene in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 ottobre.
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché mediante bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a Euro 10,00 per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. Delle scadenze viene data notizia sul sito Comunale.

Art. 35 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, ai sensi dell'art.1 comma 692 della Legge 147/2013, con Delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti nonché dispone rimborsi.

Art. 36 - Accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì la determinazione della maggiore imposta, degli interessi, delle sanzioni e delle eventuali spese di notifica, nonché, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, il termine entro cui effettuare il relativo pagamento e l'avvertenza, che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella dell'avvenuta definitività.

Art. 37 Sanzioni

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, il versamento di conguaglio o a saldo dell'importo dovuto a titolo di **TARI**, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativa ad uno solo degli immobili posseduti, detenuti o utilizzati, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al comma 1 del precedente articolo 7, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente

modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Art. 38 - Riscossione Coattiva

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi del comune emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. La misura annua degli interessi, ove previsti ai sensi dell'art.1, comma 802, della L.160/19 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1^a gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, sia per la fase di riscossione coattiva, quando condotta da soggetti diversi dall'agente nazionale della riscossione, sia per le somme dovute in caso di dilazione.
4. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a) In forma diretta dal Comune anche mediante Unione di comuni o ricorrendo ai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di Euro 300,00, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di Euro 600,00;
 - b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
6. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
7. Non si procede alla riscossione coattiva mediante cartella o ingiunzione quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a Euro 20,00. Tale limite non è considerato se l'omesso versamento è stato reiterato per più annualità.
8. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
9. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a Euro 5,00.

Art. 39 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori. Gli stessi interessi sono applicati anche sugli importi da rimborsare;

2. La misura annua degli interessi di mora, rateazione o rimborso è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o a decorrere dalla data dell'eseguito versamento in caso di rimborso.

Art. 40 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il funzionario responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini decadenziali, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato.

Art. 41 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso delle proprie quote entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 42 - Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 43 - Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune per ogni singolo tributo comunale, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

Art. 44 - Importo minimo dei versamenti, dei rimborsi e degli accertamenti

1. Salvo diverso importo, eventualmente indicato dalla norma regolamentare, non si procede al versamento del tributo se l'importo annuale complessivamente dovuto è inferiore a Euro 10,00. Nel caso in cui l'acconto risulti inferiore a detto importo la relativa somma si versa a saldo.
2. Non sono effettuati né rimborsi né accertamenti quando l'importo complessivo annuale compreso di sanzioni, interessi e spese risulta non superiore a Euro 15,00.

3. Non si procede alla riscossione coattiva per crediti di importo annuale totale compreso imposta, sanzioni, interessi e spese inferiori a Euro 20,00. Tale limite non è considerato se l'omesso versamento è stato reiterato per più annualità.

Art. 45 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate o dall'eventuale specifico Regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle Entrate o dall'eventuale specifico Regolamento in materia.
5. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, a decorrere dal 1.1.2016 trova applicazione l'istituto del reclamo e mediazione per le controversie che non superino i 50.000 Euro di valore.

Art. 46 Disposizioni finali ed efficacia

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARI con decorrenza 1.1.2020.
2. Le modifiche approvate nell'anno 2021, trovano decorrenza dal 1.1.2021.
3. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
4. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche

All “B”: Ambito territoriale di Artogne Montecampione - Quadro d’insieme

- **B1 dettaglio**
- **B2 dettaglio**

All “C”: Ambito territoriale di Artogne Montecampione - Quadro d’insieme


ALLEGATO “A”

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti, magazzini non rientranti in altre tipologie
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione <i>Disapplicata dal 1.1.2021</i>
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO "B" Ambito territoriale di Artogne Montecampione - Quadro d'insieme



-2.

Ambito territoriale ARTOGNE MONTECAMPIONE

1:50000



Comune di Artogne
Provincia di Brescia

AMBITO TERRITORIALE TARI


ID Layout

C.1


Tavola: ARTOGNE MONTECAMPIONE Quadro d'insieme

L'amministrazione comunale


ALLEGATO "B" (B1 dettaglio)



ALLEGATO "B" (B2 dettaglio)



ALLEGATO "C" Ambito territoriale di Artogne



 <p>Comune di Artogne Provincia di Brescia</p>	<p>AMBITO TERRITORIALE TARI</p>	<p>ID Layout</p> <p>D</p>	
	<p>Tavola : ARTOGNE</p>		<p>L'amministrazione comunale</p>